

## IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 febbraio 2002, esecutiva, con la quale si approvava il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 47 dell'1.7.2002 e n. 57 del 4.9.2002 nonché quelle della Giunta Comunale n. 96 del 10.7.2002, n. 134 del 2.10.2002 n. 160 e n. 161 del 27.11.2002, assunte con i poteri del Consiglio e dal medesimo ratificate entro i termini di legge, con le quali si approvavano gli assestamenti al Bilancio di Previsione 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno n. 8 del 19.12.2002 con il quale viene differito al 31 marzo 2003 il termine, per l'adozione della deliberazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2003;

Richiamato l'art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 comma 3 che testualmente recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato, sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato";

Richiamato l'art. 163 del D.lgs 18.8.2000 nr. 267 che al comma 1 recita: "nelle more di approvazione del bilancio di previsione ..... omissis. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non

superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 81 dell'8.5.2001, esecutiva, con la quale si autorizzava il Sindaco a resistere nel ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato promosso dai signori Vanni Vittorio e Vanni Roberto per l'annullamento e riforma previa sospensiva della Sentenza n. 189, decisa nella Camera di Consiglio del 21.2.2001 e pubblicata in data 5.3.2001 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna sede di Bologna, Sez. I, non notificata, con la quale sono stati respinti i ricorsi riuniti n. 465/2000 e 1437/2000 proposti dai ricorrenti per l'annullamento della delibera n. 7 del 31.1.2000 del Consiglio Comunale del Comune di Cattolica avente ad oggetto: "Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) Anziani e Disabili- Riapprovazione progetto preliminare"; della precedente delibera n. 44 del 3.5.1999 dello stesso Consiglio Comunale ad oggetto: "Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) Anziani e Disabili: Approvazione progetto preliminare";

della delibera n. 139/28.6.2000, della Giunta Comunale di approvazione del "progetto esecutivo";

di ogni altro atto o provvedimento antecedente, conseguente, preordinato o comunque connesso riguardante gli stessi oggetti ancorchè ai ricorrenti non noto, compreso i due avvisi prot. n. 3/30 in data 14.2.2000 notificati il 15.2.2000 a Vanni Vittorio e Vanni Roberto riguardanti "comunicazione ex artt. 7 e 8 - Legge 241/90 di avvio di procedimento espropriativo";

del decreto in data 15.7.2000 del Dirigente comunale del settore "Tecnico LL.PP." del Comune di Cattolica che ha disposto l'occupazione d'urgenza dei terreni di proprietà dei ricorrenti (Partita 5878 - catasto terreni, Fg. 7, mappale 5 di mq. 18397, superficie da occupare mq. 5.880;

dell'avviso di immissione nel possesso prot. 9218/8.9.2000, della Ripartizione Tecnica LL.PP. Comune Cattolica, quanto all'immissione nel possesso prevista per il 12.10.2000 (ore 9:00);

di ogni altro atto antecedente, conseguente, preordinato e comunque connesso, compresa la determinazione n. 118/7.3.2001 del Dirigente del Settore 5 Urbanistica ed Edilizia residenziale recante "pronuncia d'esproprio" e si nominavano legali difensori del Comune di Cattolica:

- l'avv.to Gaetano Rossi con Studio in Rimini - Corso D'Augusto, 100;

- gli avv.ti Guido e Sergio Viola con studio in Roma - via Piccolomini, 34;

Vista la sentenza con la quale il Consiglio di Stato, in data 5 giugno 2001 respinge l'appello e condanna gli appellanti, in solido tra loro a rimborsare al Comune di Cattolica le spese dell'ultimo grado di giudizio liquidandole in L. 5.000.000 pari ad Euro 2.582,28;

Visto l'avviso di parcella presentato dall'avv. Rossi e relativo al :

Ricorso N.R.G. 465/2000

definito con sentenza 189/01 di rigetto e riguardante pese ed onorari al netto degli acconti percepiti e della somma posta a carico dei signori Vanni dal Consiglio di Stato

I.V.A. e C.P.A. compresi ..... Euro 12.461,43

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.Leg.vo n. 267 del 18.8.2000;

Visti lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

#### D E T E R M I N A

1) - di liquidare all'avv. Gaetano Rossi con studio in Rimini, corso D'Augusto, 100 per i motivi specificati

in premessa, l'avviso di parcella pure specificato in premessa;

2) - di imputare la spesa complessiva di Euro 12.461,43 (IVA E CPA comprese) al Cap. 270.2 "Incarichi professionali, consulenze e altre prestazioni di servizio" del bilancio 2003 - Impegno n. 711 -;

3) - di dare atto che gli impegni di spesa sono assunti nel rispetto di quanto disposto dall'art. 163 comma 1 del Decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000;

4) - di individuare nella dirigente Imelde Ugolini la responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;